

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge regionale 27 luglio 2004, n.38 disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Allo stato attuale è completa la regolamentazione degli aspetti minerari (ricerca e coltivazione della risorsa, con relativa concessione) per le tre tipologie di acque, mentre la disciplina degli aspetti igienico-sanitari è dettata per l'utilizzazione delle sole acque minerali e di sorgente, ma non per le acque termali.

La presente proposta di legge interviene quindi sulla l.r. 38/2004 inserendo proprio la specifica disciplina igienico-sanitaria delle acque termali e completando in tal modo la regolamentazione della medesima legge, con la previsione, in particolare, delle modalità di autorizzazione e di accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali. Tale intervento normativo è stato anche già previsto nella deliberazione della Giunta regionale 5 maggio 2014, n. 364 (Stabilimenti termali. Disposizioni generali in materia di requisiti generali e specifici autorizzativi degli stabilimenti termali e di criteri per l'attribuzione di livelli tariffari alle aziende termali che erogano prestazioni con oneri a carico del SSN. Approvazione") nella quale si dispone di "proporre celermente le necessarie modifiche normative", finalizzate anche alla specifica individuazione dei requisiti per l'accreditamento degli stabilimenti termali" (punto 2 del dispositivo).

Le modifiche apportate alla l.r. 38/2004 sono sinteticamente le seguenti:

- a) sono integrate le definizioni presenti al comma 1 dell'art. 3 con riferimento alle piscine termali ed alla balneoterapia;
- b) è aggiunto un nuovo Capo nel Titolo III, concernente l'utilizzazione delle acque termali con particolare riferimento alle operazioni consentite ed alle operazioni vietate sulle acque, alle disposizioni specifiche sulle piscine termali, ivi compreso il trattamento delle acque, ed alle procedure di autocontrollo delle aziende termali;
- c) sono poi previste le attività sanitarie di carattere non termale che possono essere svolte negli stabilimenti (es. ambulatorio specialistico di pneumologia negli stabilimenti in cui vengono praticate terapie inalatorie), e viene fatto rinvio alla legge 51/2009 sulla qualità e la sicurezza delle strutture sanitarie.
- d) la proposta di legge contiene una disciplina della tipologia, dei criteri e dei procedimenti di autorizzazione di attività puntualmente elencate (esercizio di stabilimento termale; produzione a scopo terapeutico di sali minerali; imbottigliamento di acqua termale, etc.), nonché le cause di cessazione, sospensione e decadenza delle autorizzazioni;
- e) viene disciplinato l'accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali che intendono erogare prestazioni per conto del servizio sanitario regionale, prevedendo che esso venga rilasciato previo accertamento del possesso di requisiti generali e specifici per cicli di cure termali;
- f) sono regolate le funzioni di vigilanza e controllo sul possesso dei requisiti, con

particolare riferimento ai requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento, e vengono stabilite le sanzioni per alcune fattispecie, con diversi limiti edittali (mancanza di autorizzazione per l'apertura di uno stabilimento termale e per altre attività puntualmente elencate, violazione delle disposizioni relative alle piscine termali, mancanza delle procedure di autocontrollo, etc.);

- g) la norma transitoria stabilisce un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari per l'adeguamento degli stabilimenti termali in esercizio ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di natura autorizzatoria, e ai requisiti generali e specifici per cicli di cure termali richiesti ai fini dell'accreditamento; per l'adozione delle procedure di autocontrollo, invece, il termine di sei mesi decorre direttamente dalla data di entrata in vigore della legge, poiché la norma che prevede tali procedure non necessita di attuazione regolamentare.